

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale di controparte tramite un teste: condanna ex art. art. 96 comma 3 c.p.c.

Va accolta la domanda attorea ex [art. 96 comma 3 c.p.c.](#) in ragione del tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale del convenuto (scambio di mail volto alla definizione di un accordo transattivo, mai concluso) - peraltro irrilevante - per tramite del teste (fratello), che costituisce motivo valido per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in 2.500 €.

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 19.7.2016, n. 9057

...omissis...

Si costituiva il convenuto, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano a favore di quello di Trapani e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Chiedeva, infine, di riferire ai sensi dell'art. 88 c.p.c. al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano la violazione del dovere di lealtà e probità da parte dell'Avvzzz difensore di zzzzzzz particolare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sosteneva l'applicabilità degli artt. 18 c.p.c. e 20 c.p.c., essendo il convenuto residente ad zz essendo l'obbligazione sorta nello stesso luogo

conto corrente e lei aveva pagato al posto di L. con l'accordo che quest'ultimo le avrebbe restituito quanto anticipato. Precisamente, 20.000 € erano stati consegnati direttamente agli operai in una piazza alla presenza di zzz aveva, poi, calcolato alla presenza della madre che il totale dell'importo che L. le doveva era pari a 65.000 € e lei stessa aveva assistito, tramite vivavoce, a una telefonata tra attrice e convenuto durante la quale quest'ultimo le aveva proposto di restituirla 30.000 € subito e 35.000 € in un secondo momento. Secondo quanto riferitole da zzzz le deve ancora 36.000 € circa. Quanto al luogo di residenza zzzzz, la teste ha spiegato che la figlia è sempre vissuta a Milano, dove lavorava, e si recava zzz solo per brevi soggiorni. Anche zzz zio dell'attrice, ha spiegato che la nipote gli aveva riferito di aver pagato, al posto di zzz e per la costruzione di un fabbricato di proprietà di quest'ultimo, circa 35.000 € in contanti (consegnati agli operai e ai fornitori) e 48.000 € con bonifici e assegni, tutte somme provenienti – a dire della nipote – dal proprio conto corrente. Ozzzzgli aveva, inoltre, riferito che lei e L. si erano accordati che quest'ultimo le avrebbe restituito le somme anticipate, che ammontavano circa a 65.000 €. zzzsis le aveva, inoltre, proposto di restituirla 30.000 € subito e 35.000 € in un secondo momento, ma tutt'ora le deve 36.000 € circa. Le stesse circostanze sono state riferite, nei medesimi termini, anche dalla zia di zzzzzzzzz la quale ha aggiunto di non sapere precisamente quale fosse il legame fra la zzz né di aver mai sentito dire dalla nipote di essere fidanzata con zzz Diversamente,zz ha spiegato di conoscere zzz la convivente del zzz. Secondo quanto affermato dal teste, i due hanno convissuto nell'appartamento sopra il suo, adz, da febbraio 2010 a settembre 2010. Durante quel zzz era presente nell'appartamento tutti i giorni e a Milano non ha mai trascorso periodi più lunghi di due giorni.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Va pretermessa la trattazione della questione di competenza (non vagliata dal giudice precedentemente titolare del processo) in applicazione del principio della ragione più liquida ("Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere; sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto Principio della ragione più liquida); il giudice ha non solo il potere ma soprattutto il dovere di applicare detto principio fondamentale della ragione più liquida o assorbente, allo scopo di dare piena ed effettiva attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) sempre nel rispetto dei diritti di difesa delle controparti" Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 13896; Cass. Sez. U., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 13896; Cass. Sez. U., 3 novembre 2008, n. 26373, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Cass. 5724/2015).

Quanto al merito della domanda, all'esito dell'istruttoria, risulta provato che l'attrice abbia versato, tramite bonifici e assegni (di cui vi è prova in atti. Cfr. docc. 2,3 e 4 attrice) varie somme relative alla ristrutturazione dell'immobile in zzzzz In particolare, i documenti prodotti in atti attestano l'avvenuto pagamento di: zz Del pagamento di tali spese non è stata fornita prova da parte di *omissis*. Inoltre, per quanto attiene alle "Spese supermercato al 50%", di cui l'attrice domanda la restituzione, va detto che queste sono state pagate in adempimento di un'obbligazione naturale rispetto alla quale la legge non riconosce il diritto alla ripetizione. La relazione sentimentale che legava zzz è, infatti, una formazione sociale rilevante ex art. 2 Cost, da cui discendono "doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di

proporzionalità ed adeguatezza" (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638320; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 22/01/2014, Rv. 629802). Fra tali doveri di natura morale e sociale in questione rientra, senza dubbio, il pagamento delle ordinarie spese della vita quotidiana, quali quelle alimentari, che essendo state spontaneamente prestate dall'attrice non possono essere oggetto di obbligo di ripetizione, ai sensi dell'art. 2034 c.c., in quanto proporzionate alle capacità economiche della convivente.

Della convivenza o del prolungato soggiorno se ne trae prova dal tenore delle conversazioni telefoniche e dagli esempi di vita relativi alle zone zzzz (es Castellammare), nonché dalla testimonianza del fratello del convenuto e dalla compatibilità di un lungo soggiorno in Sicilia con il transitorio stato di disoccupazione della attrice. Pertanto, dette somme non sono restituibili.

Parimenti, il convenuto ha negato l'avvenuto pagamento delle somme in contanti, elencate dall'attrice nel doc. 1zzz Sul punto, sono state prodotte tre registrazioni telefoniche, pienamente utilizzabili considerato che trattasi di registrazioni per intero delle telefonate tra le due parti del processo e nelle quali l'interlocutore era sicuramente *omissis* visti i dialoghi personali relativi al cane e ai suoi mutui e prestiti ed alla successiva partner del convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 11/09/1996, Rv. 499549). Nel primo cd di conversazioni le parti si danno atto di aver pagato 20.000€ in contanti. I due non specificano chi li abbia pagati. Pertanto, non è possibile tenerli in considerazione. Sempre nella conversazione telefonica, ella - nel dare spiegazioni dei suoi conteggi-dice di aver usato tutti gli 8000€ della propria disoccupazione per i lavori della casa di lui prelevando in ogni occasione 500€ per i vari pagamenti (tale zzz e 4500€ pari alla propria liquidazione per pagare altri artigiani; il convenuto al telefono non contesta. Inoltre, le parti si danno atto che il pagamento è avvenuto in contanti (zzzzz "Comunque i muratori sono stati pagati tutto subito, compresa la barra sopra la porta della cucina. Ricordi che abbiamo dato i soldi a Castellammare davanti alla Conad, c'era anche zzzzzzz "ah si è vero"). Devono quindi ritenersi provati i pagamenti in contanti per 8100€ + 4460€ da parte della C. per i lavori per la casa di zzzz

Orbene, tanto premesso, zzz deve essere indennizzata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dell'importo totale di 60.884,80 € effettivamente corrisposto dall'attrice nell'esclusivo interesse di zzzz Sussistono, infatti, tutti i presupposti dell'azione in esame. È stato dimostrato il depauperamento dell'attrice e il conseguente arricchimento di cui si è avvantaggiato il convenuto, dato che ozzzzha provveduto al pagamento di somme necessarie alla realizzazione delle opere necessarie alla costruzione di un appartamento di cui era proprietario unicamente L. e tale pagamento sia stato, quindi, effettuato nel suo esclusivo interesse. Detto spostamento patrimoniale è ingiustificato, alla luce delle circostanze in esame, considerato che non è stato remunerato, non costituiva liberalità. Infatti, zzz non si difende ritenendo di aver ricevuto una liberalità; deduce unicamente zzzzzz abbia versato una cifra inferiore. Dalla somma ritenuta provata (60.884,80 €) vanno dedotti i pagamenti effettuati dal convenuto in favore dell'attrice, documentalmente provati e riconosciuti dalla stessa attrice e non imputabili ad altro credito della attrice in quanto manca qualsiasi prova di altre contribuzioni economiche da ella pervenute per la ristrutturazione della casa del convenuto. In particolare, risulta dagli atti zzzz, residua il diritto della attrice all'indennizzo di € 10.008,03, quale debito di valore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 07/03/1995, Rv. 490969; Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013).

Tutto ciò premesso, la domanda attorea può essere accolta nella minor somma di 10.008,03, somma rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat dal 2 marzo 2012 all'attualità oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo.

Irrilevante il richiamo alle missive tra i legali, che comunque sarebbero potute essere riproducibili giustamente il disposto dell'allora vigente art. 28 comma I e II Cod. Deontologico Forense; pertanto, si rigetta la richiesta di riferire alla autorità disciplinare.

Da accogliersi la domanda attorea, ex art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto il tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale del convenuto (certificato partecipazione ad un corso prematrimoniale) – peraltro irrilevante – per tramite del teste (fratello) costituisce motivo valido per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in 2500 €.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 nei minimi considerata la ridotta entità della condanna rispetto al petitum (art. 4 comma 2: risultati conseguiti).

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, zzzzzz somma di € 10.008,03 rivalutata annualmente secondo l'indice medio Istat dal 2 marzo 2012 all'attualità oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo; condanna zzzzza pagare a favore di *omissis* le spese di lite, che si liquidano in € 500 per spese, € 3.972 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. e a pagare a favore di zzzzzz art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di 2.500 €.